

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 525 del 04 AGO. 2021

DIREZIONE: U.O.C. RISORSE UMANE

OGGETTO: liquidazione ferie non godute dipendente matricola 39862

L'ESTENSORE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.S. TRATTAMENTO ECONOMICO
Dott. Giuseppe Mauro

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Avv. Giovanni Tolomeo

Proposta di Provvedimento pervenuta alla Segreteria Deliberante il 30 LUG. 2021

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

☐ Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

F d.Vinc.

S.Pass.

Denominazione _____

☐ Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 04 AGO. 2021, il Direttore della U.O.C. Risorse Umane Avv. Giovanni Tolomeo in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n. 1017 del 2.8.2019, adotta il presente provvedimento:

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Visto la L.R.n. 5/2009;

Visto l' Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 03.03.2020;

Visto il comma 8 art.5 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 135/2012 che statuisce: “ le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”

Atteso che il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 40033 del 08/10/2012, ha chiarito che “...nel divieto posto dal comma 8 art.5 del sopra citato D.L. n. 95/2012 non rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità”;

Visto l'art.33 comma 11 del vigente C.C.N.L. comparto sanità che disciplina l'istituto delle ferie e la correlata dichiarazione congiunta n.1 la quale dispone che: “...in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art.5, comma 8 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 135/2012 (MEF – Dip. Ragioneria Generale Stato prot.77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 09/11/2012 – Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 06/08/2012 e prot. 40033 del 08/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruito sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità”;

Vista la nota acquisita al protocollo generale n. E-0013119 del 15/04/2021 con la quale il sig. Vigna Sebastiano, coll.prof.san. infermiere, matricola n. 39862, dipendente di questa azienda a tempo indeterminato dal 15/04/1985 al 31/03/2021, chiede il pagamento dei giorni di ferie maturate e non godute a causa dello stato di malattia dal 13/02/2021 al 31/03/2021, che ha causato il collocamento in quiescenza per dimissioni volontarie;

Ritenuto dover corrispondere al sig. Vigna Sebastiano l'indennità sostitutiva per ferie non godute nella misura di € 4.514,40 lorde corrispondenti a n.19 giorni di ferie, così determinata:

€ 1.851,34 trattamento economico iniziale
€ 409,64 fascia retributiva superiore
€ 39,49 retribuzione individuale di anzianità
€ 36,15 indennità professionale specifica
€ 71,53 indennità comuni conglobate
€ 16,33 indennità di vacanza contrattuale
€ 2.424,48 retribuzione mensile

€ 93,25 retribuzione giornaliera (€ 2.424,48 : 26)

€ 839,25 indennità sostitutiva ferie non godute (€ 93,25 x 9 gg ferie non fruito)

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. corrispondere al sig. Vigna Sebastiano, coll.prof.san. infermiere, matricola n. 39862, dipendente di questa azienda a tempo indeterminato dal 15/04/1985 al 31/03/2021, l'indennità sostitutiva per ferie non godute nella misura di € 839,25 lorde corrispondenti a n.9 giorni di ferie non fruito.
2. imputare il costo complessivo di € 1.134,51 comprensivo di oneri sociali c/ente e IRAP ai seguenti conti di bilancio:
€ 839,25 nel conto 505020109 comparto sanitario tempo determinato altri costi
€ 223,92 nel conto 505020105 comparto sanitario tempo determinato oneri sociali
€ 71,34 nel conto 901010101 IRAP personale dipendente